

mensilità di stipendio a fine dicembre 1931.

Il Direttore Generale fa presente che in applicazione dell'art. 11 del Regolamento Interno, alla fine di dicembre deve essere corrisposta al personale una doppia mensilità di stipendio.

In analogia con le deliberazioni prese in precedenti esercizi, propone le seguenti esclusioni e limitazioni:

Impiegati di ruolo

1°) esclusione dal beneficio di coloro che siano stati assunti in servizio dopo il 30 settembre u. l.;

2°) esclusione dal beneficio di coloro che siano stati puniti con la sospensione o che siano classificati "insufficienti",

3°) riduzione del beneficio ai $\frac{3}{4}$ per coloro che siano stati puniti con la censura o che siano rimasti assenti per più di un anno (escluse le malattie) - ed ai $\frac{4}{5}$ per coloro che siano stati puniti con la riprensione;

4°) riduzione del beneficio a dodicesimi in relazione ai mesi di servizio prestato per